

**REGOLAMENTO PER INSEDIAMENTI TEMPORANEI DI SINGOLE ATTRAZIONI
IN CENTRO STORICO**

Art. 1 (oggetto)

I presenti criteri disciplinano l'insediamento di singole attrazioni di spettacolo viaggiante, come saranno meglio definite all'art. 2, in aree pubbliche del Centro Storico, tra il 1 novembre e il 7 gennaio dell'anno successivo per una durata massima di 31 giorni consecutivamente e tra il 15 marzo e il 20 maggio per una durata massima di 31 giorni consecutivamente.

Art. 2 (definizione attrazioni ammesse)

Con il presente regolamento si intende normare l'insediamento di singole attrazioni di "Giostra cavalli" o, esclusivamente in sua assenza, di "Trenino elettrico per bambini" nel periodo tra il 1 novembre e il 7 gennaio dell'anno successivo per una durata massima di 31 giorni consecutivamente, nonché l'insediamento di "giochi gonfiabili" (in un numero non superiore a quattro) tra il 15 marzo e il 20 maggio per una durata massima di 31 giorni consecutivamente.

Art. 3 (aree individuate)

Le aree pubbliche individuate per l'installazione delle attrazioni di cui all'art. 2 sono le due esedre poste all'inizio (lato viale Roma) o alla fine (lato Eretenio) di viale Dalmazia, nonché piazza San Lorenzo (riservata esclusivamente all'eventuale presenza della "Giostra cavalli"), compatibilmente con altre manifestazioni di carattere istituzionale o con mercati autorizzati. Lo spazio che può essere assegnato non potrà essere superiore a mq. 350.

Art. 4 (domanda per la concessione dell'area)

Gli interessati devono presentare domanda, in apposita marca da bollo, al Comune entro il 31 gennaio (per il periodo primaverile) ed entro il 30 settembre (per il periodo autunnale).

Ogni domanda pervenuta fuori tali termini non verrà presa in considerazione e archiviata.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:

1. Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni e numero di partita iva della ditta).
2. Denominazione dell'attrazione che si intende installare, le sue misure e il suo codice identificativo.
3. Periodo e area per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Alla domanda vanno allegati:

- Fotografie dettagliate e una relazione tecnica dell'attrazione.
- Copia del libretto tecnico dell'attività dell'attrazione.
- Copia dell'assicurazione in corso di validità a copertura del periodo richiesto.
- Autocertificazione dello stato di famiglia e degli eventuali collaboratori che condurranno l'attrazione.
- Planimetria in opportuna scala della zona d'installazione con l'indicazione metrica precisa dell'occupazione.

Art. 5 (assegnazione del suolo pubblico)

Le domande pervenute, saranno esaminate secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Punteggi di partecipazione negli anni precedenti. Per ogni anno di partecipazione è conteggiato 1 punto nella specifica graduatoria. Sono conteggiati tutti gli anni pregressi. I punteggi acquisiti non sono riconosciuti per subentro a seguito di cessione di ramo d'azienda o scioglimento societario, ma solo in caso di subingresso per causa di morte a favore dei discendenti in linea diretta o collaterali, entro il secondo grado e del coniuge, comprovato da idonea documentazione, ovvero per cessazione dell'attività lavorativa ("pensionamento"), comprovata da idonea documentazione.
 - 2) Programma di permanenza, accompagnato da iniziative benefiche e/o a prezzo scontato e/o di usufruibilità gratuita, concordate con l'Assessorato allo sviluppo economico.
 - 3) Tipologia e ingombro: le attrazioni devono essere artistiche e/o comunque tali da inserirsi nello specifico contesto architettonico e ambientale.
 - 4) Iscrizione alla Camera di Commercio. A parità di punteggi di cui al punto 1), si procederà all'assegnazione alla Ditta con un'iscrizione camerale più anziana.
 - 5) Data di presentazione della domanda e relativo numero di protocollo;
- I richiedenti non devono avere procedimenti penali in corso, né essere stati condannati in via definitiva, senza aver ottenuto specifica riabilitazione o commutazione della pena, né essere stati dichiarati falliti e non aver conseguito certificato di riabilitazione.

Art. 6 (istruttoria della domanda)

Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza.

In caso di esito positivo, l'interessato deve effettuare, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, un deposito cauzionale di 1.400€, mediante assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Vicenza o polizza fidejussoria di pari valore che copra anche il periodo di 30 giorni successivi al termine della permanenza. Tale deposito, atto a garantire l'integrità dei luoghi, sarà restituito qualora non siano stato commessi danni ai luoghi ascrivibili all'attrazione.

In caso di rinuncia del posto, questa deve essere comunicata entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione del Comune. La mancata comunicazione scritta oltre tale termine è considerata come rinuncia.

Al rinunciataro potrà subentrare un altro richiedente, a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'attrazione abbia caratteristiche e tipologia previste dal presente regolamento.

Art. 7 (obblighi dell'autorizzato)

L'autorizzato deve provvedere al ritiro del provvedimento di autorizzazione entro 2 giorni dall'inizio dell'attività previa consegna dell'attestazione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del canone occupazione spazi su area pubblica, di una marca da bollo di valore corrente e l'attestazione del versamento della tariffa di ripristino dello stato dei luoghi prevista. L'area oggetto di autorizzazione può essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e 3 giorni dopo il periodo autorizzato, rispettando eventuali esigenze mercatali.

In viale Dalmazia e nelle esedre adiacenti non deve sostare alcun veicolo.

L'autorizzazione e ogni altra documentazione amministrativa deve essere sempre resa disponibile per controlli delle forze dell'ordine.

Non potrà essere effettuata occupazione di suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione.

Il titolare dell'attrazione autorizzata dovrà esercitare esclusivamente nello spazio e nel periodo di tempo assegnato. L'occupazione del suolo pubblico deve essere corrispondente alla planimetria presentata e verificata dal competente ufficio.

Il titolare di autorizzazione deve esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione; il suolo pubblico assegnato non può essere concesso a terzi.

L'uso di amplificatori per la diffusione di musica è consentito a basso volume (musica di sottofondo) tra le 9.00 e le 12.30 e le 15.30 e le 22.30 di ogni giorno.

L'attrazione non deve essere di turbamento all'ordine pubblico né causare rumori, vibrazioni o impedimenti di accesso.

Art. 8 (sospensione e revoca)

L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata a discrezione del Comune in ogni momento, per motivi di pubblico interesse o per manifestazioni istituzionali, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 9 (sanzioni)

Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del T.U.E.L. 267/00, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo o 1/3 del massimo nella misura più favorevole al trasgressore.

Per le violazioni al codice della strada, si applicano le sanzioni da esso previste.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento sospendere, da un minimo di 3 giorni a un massimo di 7 giorni, in caso di violazioni al presente regolamento o revocare l'autorizzazione a partire dalla seconda infrazione o inosservanza dei regolamenti comunali e alle prescrizioni poste nell'atto di autorizzazione.

In caso di gravi violazioni al presente Regolamento ovvero alle normative vigenti che assumono carattere penale, l'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, revocare in via definitiva il diritto di partecipazione acquisito.

In caso di danni provocati all'area o ad altri beni comunali, ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fidejussione depositata, fino al raggiungimento della somma dovuta.